



UNI.G.E.S. - Roma 31.07.09

**A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICA DEL LAVORO,  
SOCIALE, PREVIDENZIALE, MOBBING E SICUREZZA**

**PENSIONE DI REVERSIBILITA' - SVANTAGGI DALL'INPS E INPDAP**

Si segnala come le pensioni di reversibilità INPS e INPDAP siano legate al reddito del coniuge superstite in modo iniquo e discriminante, premiando il caso del coniuge superstite che non ha mai lavorato.

Mentre nel caso di pensionato **ENPAM** al coniuge superstite va una pensione pari al 70% di quella percepita dal marito medico, nel caso dell'**INPDAP** o dell'**INPS** alla consorte spetterebbe il 60% della pensione dell'estinto ridotta del 30%, del 36%, del 45% a seconda che il sopravvissuto abbia un reddito annuale pari a 3 volte, 4 volte, 5 volte il minimo INPS.

**STABILIZZAZIONI E ASSUNZIONI PRECARI SECONDO CRITERI GIA' PREVISTI DALLE LEGGI FINANZIARIE 2007 E 2008 : L'ART 17 DELLA LEGGE N°102 DEL 3 AGOSTO 2009( G.U. 179 DEL 4 AGOSTO 2009).**

Si pubblicano di seguito i commi da 10 a 17 che riguardano le assunzioni dei precari:

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (( e all'articolo 3, comma 90, )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ( Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ).

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo (( nonché dal personale di cui )) all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili (( ai sensi della normativa )) vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. (( (Soppresso). ))

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

## **PUBBLICATA IL 4 AGOSTO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009 C.D. PROVVEDIMENTO ANTICRISI:**

### **LE NOVITA'**

#### **CONFERMATO IL RITORNO ALLE VECCHIE FASCE DI REPERIBILITA' ( 10-12 E 17-19) PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO DURANTE LA MALATTIA.**

A tal proposito l' Art 17 legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» (GU n. 179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n.140) che al comma 23 lett.c ha soppresso il secondo periodo dell'art.71 della Legge n°133 del 2008 che aveva previsto fasce più estese per il controllo della malattia dei dipendenti contrattualizzati del pubblico impiego.

#### **ABROGATO IL COMMA 5 DELL'ART 71 CHE AVEVA PREVISTO LA NON EQUIPARAZIONE TRA ASSENZA DAL SERVIZIO E PRESENZA AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.**

A tal proposito l'art 17 comma 23 che alla lett d) ha abrogato espressamente il comma 5 dell'art 71 della Legge n°133 del 2008, stabilendo inoltre che” gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In sostanza la nuova disciplina si applica solo agli eventi di malattia successivi al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito poi con legge n°102/09.

### **GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE ASSENZE PER MALATTIA RIENTRANO NEI COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E A TOTALE CARICO DELLA ASL.**

Questa la norma dell'art 71 della Legge n°133 del 2008 a seguito dell'inserimento del nuovo comma «5-bis( dopo il comma 5) da parte dell'art 17 comma 23 lett.e della Legge n°102 del 3 agosto 2009” Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

### **PROROGATO AL 31/12/2010 IL TERMINE DI EFFICACIA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER ASSUNZIONI APPROVATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2003**

A tal proposito il comma 19 dell'art 17 suindicato della Legge n°102 del 3 agosto 2009.” L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.

### **GUERRA AGLI ABUSI NELL'UTILIZZO DEL LAVORO FLESSIBILE NELLA P.A.:OBBLIGO DEL RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO DA PARTE DEL DIRIGENTE PENA LA PERDITA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.**

Questo il testo del comma 23 dell'art 17 che sostituisce il comma 3 dell' articolo 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e' “ Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, ( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ) un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.

### **IL CAPO TI STRESSA? PER LA CASSAZIONE O METTE MANO AI 'FRENI INIBITORI' O PAGA I DANNI PER L'ANSIA PROCURATA**

Il capo che stressa in continuazione il dipendente, con un "continuo e pressante stillicidio finalizzato a sminuirne le capacità professionali", lo deve risarcire per i danni patiti. Parola di Cassazione che invita i capi irascibili a mettere mano ai "freni inibitori" in ufficio, diversamente dovranno rimborsare il lavoratore che a causa delle vessazioni ha subito uno "stress emotivo".

In questo modo la quarta sezione penale (sentenza 23923), pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, ha confermato che Luigi D. M., funzionario dirigente della pretura di

Imperia, dovrà risarcire un'operatrice amministrativa che lavorava presso il suo ufficio, Rita C., per lo "stato ansioso depressivo con tachicardia in stress emotivo" causato dalle continue vessazioni in ufficio.

Come ricostruisce la sentenza di Piazza Cavour, Luigi D. M., in sostituzione di una funzionaria in congedo per maternità, per cinque mesi dal novembre '98 al 4 maggio '99, aveva svolto le funzioni di dirigente della Pretura di Imperia e, come tale, dava ordini alla operatrice amministrativa Rita C. Il fatto e', sottolinea ancora la sentenza della Cassazione, che l'uomo in quei cinque mesi aveva preso a vessare l'impiegata offendendone l'onore e il decoro e dicendole: "Lei e' una falsa, non finisce qui, gliela farò pagare... E' un'irresponsabile, non si vergogna".

Risultato, Rita certificato medico alla mano, era stata costretta a prendere sette giorni di riposo e cura e successivamente altri 15 giorni per "stress emotivo" causato dalle continue vessazioni del dirigente. Immediata la denuncia dell'impiegata e la condanna di Luigi D. M. a 20 giorni di reclusione (pena sospesa con la condizionale) nonché al risarcimento dei danni in favore della donna. Sanzione inflitta dal Tribunale di Imperia il 15 dicembre 2003 e convalidata dalla Corte d'Appello di Genova il 30 novembre 2005.

Il dirigente, ricorrendo in Cassazione, si e' salvato soltanto per quel che riguarda la condanna penale essendo maturata nel frattempo la prescrizione del reato. Tuttavia il dirigente dovrà risarcire la sua dipendente per lo stato di stress causato dal mobbing anche perché, come sottoscrive la Suprema Corte, "appare di intuitiva evidenza che, sotto il profilo della prevedibilità, quel comportamento addebitato" al capo "potesse sfociare nelle conseguenze lesive lamentate, secondo il parametro di apprezzamento riferibile all'uomo medio, cioè ad un qualsiasi soggetto che, dotato di comuni poteri percettivi e valutativi, intenda doverosamente prefigurarsi la gamma delle possibili conseguenze del suo agire e sia, perciò', indotto ad attivare i suoi conseguenti poteri inibitori".

### **DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ieri 5 agosto 2009 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" correttivo del Testo Unico Sicurezza .

Nelle prossime news gli approfondimenti sulle novità in materia.